

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato
 Pubblico
 Cantiere
 Ufficio
 Fabbrica
 Altro

Principio di diritto

In caso di infortunio sul lavoro, non è consentito al datore di lavoro invocare a propria discolpa, per farne discendere l'interruzione del nesso causale (articolo 41, comma 2, cod.pen.), la legittima aspettativa della diligenza del lavoratore, allorquando lo stesso datore di lavoro versi in re illecita per non avere, per propria colpa, impedito l'evento lesivo cagionato dallo stesso infortunato, consentendogli di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo (ciò che qui è indiscutibile, quanto meno in ragione della omessa predisposizione di un parapetto conforme ai criteri di sicurezza imposti dalla normativa di settore). Con l'ulteriore rilievo secondo il quale non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (cfr. da ultimo, Sez.4, n.10265 del 17/01/2017, Meda, Rv.269255).

La incontestata imprudenza dell'infortunato che, come evidenziato dal giudice, nella qualità di capocantiere era certamente a conoscenza della scarsa resistenza del parapetto (come del resto dimostrato dalla sua partecipazione, il giorno precedente, alla sostituzione di parte del parapetto) non vale, pertanto, ad escludere la responsabilità degli imputati.

E' infondato anche il motivo con il quale si prospetta, sotto altro profilo, l'abnormità della condotta del lavoratore, che si sarebbe recato sulla rampa per scopi estranei alle mansioni lavorative, trattandosi di area esterna al cantiere. Va ricordato sul punto che le opere provvisoriale- come tale intendendosi ogni manufatto che venga realizzato in un cantiere a servizio dei lavori da effettuare- devono essere conservate in efficienza sino allo smobilizzo del cantiere in modo tale da non costituire pericolo per la incolumità degli addetti (Sez. 4, n.3504 del 13/12/2007, Leta, Rv. 239029).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

- Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 12/07/ 2017

Note

L'addebito era stato contestato al direttore di cantiere e dirigente per la sicurezza, veniva contestato di aver consentito lo svolgimento delle lavorazioni in quota senza far sostituire il parapetto in questione.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.